



COMUNE DI ARSAGO SEPRIO

Regolamento per la disciplina dell'istituto dell'interpello

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. ____ del _____

Indice

Articolo 1 – Oggetto	3
Articolo 2 – Fattispecie	3
Articolo 3 – Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza	3
Articolo 4 – Contenuto dell'istanza	4
Articolo 5 – Effetti della presentazione dell'istanza	5
Articolo 6 – Risposta	5
Articolo 7 – Effetti della risposta	5
Articolo 8 – Inammissibilità dell'istanza	6
Articolo 9 – Impugnabilità della risposta	6
Articolo 10 – Norma di rinvio	7
Articolo 11 – Abrogazioni	7
Articolo 12 – Entrata in vigore	7

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione degli articoli 1 ed 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, recante "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.

Articolo 2

Fattispecie

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
3. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello.
4. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

Articolo 3

Soggetti, termine e modalità di presentazione dell'istanza

1. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente ovvero dal soggetto che è obbligato a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dello stesso ovvero è tenuto insieme con questi o in suo luogo all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
2. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale, gli Studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 7.
3. L'istanza di interpello deve essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione ovvero per l'effettuazione del

versamento con riferimento alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. A tal fine, non rileva il termine entro il quale il Comune deve rendere la propria risposta.

4. L'istanza di interpello deve essere presentata con una delle seguenti modalità:

- a) a mezzo pec all'indirizzo comunediarsagoseprio@legalmail.it ;
- b) a mezzo e-mail all'indirizzo protocollo@comune.arsagoseprio.va.it ;
- c) a mezzo fax al numero 0331 – 769540 ;
- d) con consegna al protocollo generale dell'Ente ubicato alla Piazza XXV Aprile n. 1;
- e) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo:
Ufficio Tributi del Comune di Arsago Seprio
Piazza XXV Aprile n. 1
21010 ARSAGO SEPRIO (VA) ;

5. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 4

Contenuto dell'istanza

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:

- a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
- b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
- e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'Amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
- f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato; in questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.

2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre pubbliche amministrazioni indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.

Articolo 5

Effetti della presentazione dell'istanza

1. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 6

Risposta

1. Il funzionario responsabile del tributo cui l'interpello afferisce formula la propria risposta entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza.

2. La risposta all'istanza di interpello deve essere scritta e motivata ed è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune.

3. Per le questioni particolarmente complesse, il funzionario responsabile del tributo, nel termine previsto per la risposta, può acquisire pareri tecnici pregiudiziali alla stessa e può consultare esperti nelle materie oggetto dell'istanza.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al successivo articolo 8, in ipotesi di carenza dell'istanza dei requisiti di cui al precedente articolo 4, il funzionario responsabile del tributo invita il contribuente a regolarizzarla entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ente. I termini per la risposta, di cui al precedente comma 1 del presente articolo, iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

5. Quando non è possibile fornire la risposta sulla base dei documenti allegati, il funzionario responsabile del tributo richiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso la risposta è resa entro 60 giorni dalla ricezione da parte del Comune della documentazione integrativa prodotta dal contribuente. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti.

Articolo 7

Effetti della risposta

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello.

La risposta non vincola il contribuente, in quanto egli è libero di adeguarsi a ciò in essa scritto oppure di procedere comunque con la soluzione suggerita di cui invece l'amministrazione ha negato la legittimità, comportamento che ovviamente

esporrà il contribuente ad un possibile accertamento da parte dell'ente, il che, presumibilmente, darà vita ad un contenzioso sul quale poi deciderà la commissione tributaria competente, per la quale l'interpello non avrà alcuna rilevanza.

2. La risposta vincola il Comune con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

3. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune; in quest'ultimo caso, la nuova soluzione interpretativa è valida esclusivamente per i comportamenti dell'istante successivi al ricevimento della rettifica del Comune.

4. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 6, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

Articolo 8

Inammissibilità dell'istanza

1. L'istanza di interpello è inammissibile se:
 - a) è priva dei dati identificativi dell'istante;
 - b) manca la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - c) non è presentata prima della scadenza degli obblighi tributari;
 - d) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie;
 - e) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto una risposta, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - f) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
 - g) il contribuente, invitato a integrare l'istanza che si assume carente, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 9

Impugnabilità della risposta

1. La risposta all'istanza di interpello non è impugnabile.

Articolo 10

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Articolo 11

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2016.